

L.

TORNATA DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Miceli presenta la relazione sul disegno di legge per proroga del trattato di commercio con la Spagna. — Il presidente annunzia che l'onorevole Coccapieller ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici. — Votazione per la nomina di commissari della Giunta generale del bilancio, e votazione del disegno di legge per i rimboschimenti — Il presidente sorteggia una Commissione di scrutinio. — Discussione per modificare il regolamento interno della Camera — Prendono parte alla discussione il presidente della Camera e i deputati De Renzis, Mocenni, Lazzaro ed il relatore deputato Bonghi. — Discussione intorno al disegno di legge relativo alle modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette — Parlano i deputati Plebano, Morelli, Lucca, Borgatta, il relatore Finocchiaro Aprile ed il ministro delle finanze. — Il presidente annuncia che, in adempimento all'incarico ricevuto dalla Camera, ha chiamato l'onorevole Giolitti a far parte della Giunta per la legge comunale e provinciale, e l'onorevole Sonnino, della Giunta permanente del regolamento.*

La seduta comincia alle 2.35 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4107. **B. Clementi**, presidente del Comizio agrario di Vicenza, a nome dell'unione dei Comizi agrari Vicentini, chiede che sia mantenuta l'abolizione dei due decimi di guerra sull'imposta fondiaria.

Presidente. Sul sunto delle petizioni ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. Anche a nome dell'onorevole Di Broglio, chiedo che venga dichiarata d'urgenza la petizione n. 4105, per la parte che riguarda il Comitato provinciale per le perequazioni in Treviso, che chiede che sia mantenuta l'abolizione dei decimi di guerra.

(È dichiarata d'urgenza).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Miceli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Miceli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per proroga del trattato di commercio esistente fra l'Italia e la Spagna.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Annunzio della presentazione di una proposta di legge del deputato Coccapieller.

Presidente. L'onorevole Coccapieller ha presentato una proposta di legge. Sarà trasmessa agli Uffici.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Forcella chiede per motivi di famiglia un congedo di 8 giorni.

(È concesso).

Votazioni a scrutinio segreto: per nomina di due commissari della Giunta generale del bilancio e per approvazione del disegno di legge sui rimboschimenti.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione per la nomina di due commissari della Giunta generale del bilancio; votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sui rimboschimenti.*

Si faccia la chiama.

Pullè, segretario, fa la chiama.

Presidente. Estrarremo, intanto, a sorte la Commissione che dovrà procedere allo spoglio delle schede per la nomina di due commissari della Giunta generale del bilancio.

(Si fa il sorteggio).

La Commissione di scrutinio rimane composta degli onorevoli Cambray-Digny, Prinetti, Zeppa, Saporito, Tommasi, Vacchelli, Polosini, Di Camporeale e Mazza.

Questa Commissione si riunirà stasera alle 8 e mezzo.

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari Adamoli e Fabrizj numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge relativo ai rimboschimenti.

Presenti	203
Votanti	202
Maggioranza	102
Voti favorevoli . . .	170
Voti contrari	32
Si astenne	1

(La Camera approva).

Discussione delle proposte di riforma al regolamento della Camera.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Discussione intorno ad alcune modificazioni proposte dalla Commissione permanente del regolamento al regolamento interno della Camera.*

Le modificazioni proposte riguardano le votazioni a scrutinio segreto e le mozioni; e furono presentate alla Camera nella tornata del 17 dicembre 1887.

Cominceremo dalle modificazioni relative alle votazioni a scrutinio segreto.

Si dà lettura delle modificazioni proposte.

Adamoli, segretario, legge. *(Vedi Stampato n. III Documenti).*

Presidente. Ora procederemo alla discussione di queste modificazioni, articolo per articolo.

Leggo l'articolo che porta ora il n. 44 *bis* e che porterà un numero progressivo, quando verrà coordinato il regolamento :

“ *Articolo 44 bis.* Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si sieno presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede, senz'altro, alla votazione per squittinio segreto. ”

Non essendovi osservazioni, metto a partito quest'articolo 44 *bis* che mira ad evitare una inutilità, e null'altro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ *Art. 44 ter.* Le votazioni a squittinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

“ Per circostanze eccezionali il presidente potrà rinviare la votazione segreta alla successiva tornata, ed anche far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge, ma non oltre il numero di tre.

“ Quando però si verificassero irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

« Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza dovrà sempre accertare il numero dei *votanti* che prendono parte alla votazione. ”

Io vorrei pregare la Commissione di voler ben dichiarare quale sia stato l'intendimento che l'ha mossa a proporre l'ultimo capoverso, il quale è così concepito :

“ Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di presidenza dovrà sempre accertare il numero dei *votanti* che prendono parte alla votazione. ”

L'accertamento del numero dei votanti è implicito nella numerazione dei voti e non v'è d'uopo di una disposizione speciale. Ma se la Giunta intende che l'Ufficio di Presidenza debba accer-

tare, oltre il numero, anche il nome dei votanti, come si suole fare nelle votazioni nominali, sarebbe necessario che ciò fosse bene espresso nell'articolo in discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Quello che la Commissione ha inteso di dire e che l'onorevole presidente ha molta autorità di riconoscere se sia o no ragionevolmente detto, è che l'ufficio di Presidenza debba accertare, per conto suo, se il numero dei votanti sia eguale al numero dei voti deposti nell'urna.

Ora io ignoro, non avendo avuto mai l'onore di far parte dell'ufficio di Presidenza, se l'ufficio stesso compia sempre l'accertamento del numero dei votanti, senza il quale è impossibile sapere se il numero dei voti deposti nelle urne sia uguale, minore o superiore al numero dei votanti stessi. Se l'onorevole presidente crede che nell'articolo si debba aggiungere anche la parola *il nome* dei votanti, sarà questa una garanzia maggiore, ed io nulla ho da opporre.

Presidente. La Presidenza accerta il numero dei votanti numerando le palline; è questa una specie di riscontro che riesce più difficile quando si fanno contemporaneamente più votazioni, perchè non si può sapere in questo caso se qualche deputato voglia astenersi dal votare una legge.

Accertando invece anche il nome dei votanti, si ha senza dubbio una maggiore garanzia, ma la Camera deve deliberare se essa intenda di ammettere questa maggior garanzia, poichè ora il presidente esercita soltanto un potere discrezionale quando, nel procedere alla votazione segreta, fa accertare il nome di coloro che hanno o no preso parte alla votazione medesima. E se ciò par noioso agli onorevoli deputati, lo è anche alla Presidenza, la quale deve eseguire un controllo maggiore. Ma la Presidenza compie il suo dovere nell'applicare il regolamento.

Dunque la Commissione accetta la mia proposta che, nell'ultimo capoverso dell'articolo, dove si dice: *“ dovrà sempre accertare il numero dei votanti ”* si aggiunga *“ il numero e il nome dei votanti? ”*

Bonghi, relatore. Accettiamo.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, pongo a partito questo articolo 44 *ter.* con questa aggiunta.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 45 *quater.* Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati

che intendessero astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

“ L'Ufficio di Presidenza terrà nota delle astensioni. ”

Non essendovi osservazioni, pongo a partito questo articolo 45 *quater.*

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Ora vengono altre modificazioni al regolamento.

La Camera ricorda che, non più tardi della seduta di ieri, si è lamentato che il nostro regolamento abbia una lacuna, ossia che non determini alcuna procedura intorno allo svolgimento e risoluzione delle mozioni isolate dalle interpellanze le quali, in tutti i Parlamenti, sogliono presentarsi assai di frequente. Fino ad oggi si è applicato alla presentazione, svolgimento e risoluzione delle mozioni il medesimo sistema di procedura che dal regolamento è prescritto per l'esame dei disegni di legge.

La Giunta per le riforme al regolamento della Camera, volendo riparare a questa lacuna, ha ora proposta una procedura speciale per le mozioni col seguente articolo aggiuntivo 72 *bis*:

“ Una mozione può esser proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne avranno autorizzata la lettura, o la mozione non sia firmata da dieci deputati.

“ Dopo la lettura, la Camera, udito il proponente ed il Governo, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa.

“ Le mozioni riguardanti l'ordine del giorno o dei lavori della Camera sono svolte, discusse e votate prima che sia fissato l'ordine del giorno o dei lavori a cui si riferiscono. ”

Prescindendo dal terzo capoverso dell'articolo che si riferisce alle mozioni riguardanti l'ordine del giorno, osservo che il primo capoverso stabilisce due modi per la lettura di una mozione: l'uno che tre Uffici ne abbiano autorizzata la lettura, l'altro che dieci deputati l'abbiano sottoscritta.

Ora io ritengo che la disposizione secondo la quale una mozione, per essere letta, ha bisogno dell'autorizzazione di tre Uffici, presenti una sufficiente garanzia di maturità della mozione medesima, garanzia che non vi sarebbe, nell'ammettere la lettura, allorquando la mozione sia sot-

toscritta da dieci deputati, poichè è evidente che a chiunque presenti una mozione è facile di trovare dieci deputati suoi colleghi che la sottoscrivino.

Del resto questa è una semplice mia considerazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Al presidente pare che la garanzia di dieci deputati sia troppo scarsa; io debbo però confessare che a me pare anche troppo il bisogno della firma di dieci deputati, dappoichè vedo che, in altri paesi, la mozione per esser letta non ha bisogno di queste garanzie e può proporsi senza alcun danno, dai singoli deputati.

Però se qualcuno proporrà che il numero dei deputati garanti si accresca, la Commissione dichiara fin d'ora che esaminerà la proposta, inclinando moltissimo ad accettarla per deferenza all'autorità dell'onorevole presidente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis. Io vorrei far osservare che naturalmente l'illustre nostro presidente non ebbe il pensiero di confondere le mozioni riguardanti i lavori della Camera con quelle di cui si discorre nel primo capoverso dell'articolo.

Presidente. Onorevole De Renzis, ho già dichiarato che l'ultimo capoverso si riferisce alle mozioni di ordine.

De Renzis. Sta bene; oggi è chiaro che noi siamo tutti di questo parere; ma, nell'avvenire, qualora il regolamento fosse così applicato, potrebbe sorgere qualche dubbio, quindi desidererei che, nell'ultimo capoverso, fosse detto più esplicitamente che le mozioni riguardanti i lavori della Camera sfuggono le disposizioni dei capoversi precedenti.

L'onorevole presidente della Commissione aveva trovato una formola che chiariva meglio questa idea. Io ne avrei trovata anche un'altra; la Camera sceglierà quella che le parrà migliore.

Io direi: "È fatta eccezione per le mozioni riguardanti l'ordine del giorno della Camera le quali sono svolte, discusse e votate prima che sia fissato l'ordine del giorno."

Mi pare che così sarebbe chiarita l'idea.

Presidente. Io sono pienamente d'accordo con l'onorevole De Renzis in quanto alla sostanza della sua proposta; ma lascio all'onorevole Commissione il farne oggetto di una proposta concreta.

Mocenni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mocenni. Onorevole presidente, ho chiesto di

parlare per sottomettere al suo saggio criterio, ed a quello degli onorevoli colleghi, e particolarmente a quello dell'onorevole presidente della Commissione per il regolamento, un'osservazione che a me pare giusta.

Noi discutiamo ora sul sistema da adottarsi per la presentazione delle mozioni e facciamo due casi; e cioè, che la mozione, come osservava l'onorevole presidente, sia firmata da un certo numero di deputati da stabilirsi, o che invece sia stata approvata dagli Uffici.

Presidente. Ammessa alla lettura.

Mocenni. Sta bene; ma io ora domando se questi Uffici continueranno a sussistere; abbiamo bisogno di saperlo per votare con coscienza questo articolo aggiuntivo.

Io ho sentito discutere sull'esistenza di questi Uffici tanto dentro che fuori della Camera; parmi quindi inopportuno procedere in una discussione perfettamente inutile. Mi parrebbe invece miglior cosa che questa discussione sull'articolo aggiuntivo si sospendesse fino a che la Commissione così competente, che abbiamo scelta, ci venisse a dichiarare in modo definitivo che questi Uffici abbiano o no ad esistere.

Perciò, sarei quasi disposto a proporre che si sospendesse la discussione di questo articolo aggiuntivo, fino a che, lo ripeto, non si sappia se gli Uffici continueranno ad esistere o no.

Pregherei quindi l'onorevole presidente di voler dare il suo avviso su questa mia opinione.

Presidente. Onorevole Mocenni, io non posso dirle ancora quale sarà la proposta della Commissione intorno agli Uffici. Per quanto mi consta, pare che le proposte della Giunta permanente, non mirino alla soppressione degli Uffici; ma piuttosto ad adottare un altro sistema che corra parallelamente con gli Uffici.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi, relatore. Potrebbe parlar prima l'onorevole Lazzaro, così risponderai a tutti insieme.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Io non posso non approvare il concetto da cui è stata ispirata la Commissione, nel proporre questo articolo aggiuntivo; ma avrei desiderato che questa piccola riforma venisse presentata dopo altra riforma, che io mi auguro che la Commissione presenterà quanto prima alle deliberazioni della Camera.

Difatti noi leggiamo nell'articolo che una mozione, per poter essere letta alla Camera, debba

essere autorizzata da tre Uffici. Ora noi non sappiamo, se verrà conservata l'istituzione degli Uffici. Può darsi che la Camera non intenda conservarla, ed allora noi avremo, adottando la proposta presente, fatto un lavoro inutile.

Ma le mie osservazioni non si riferiscono solo a questa parte dell'articolo che dirò di procedura. Io pregherei la Commissione di non insistere nel terzo capoverso del suo articolo, e di lasciare le cose come stanno. Noi abbiamo una consuetudine in questa parte, a mio parere, lodevole. Le mozioni sull'ordine del giorno, si discutono e si votano senza inconvenienti volta per volta, poichè il presidente ha in certo modo un potere discrezionale.

Ed io insisto nel pregare la Commissione di sopprimere questo terzo capoverso anche perchè la sua dizione è un po' confusa e potrebbe dar luogo a difficoltà.

Per mio conto preferirei l'assoluta abolizione dell'autorizzazione alla lettura di una mozione perchè non faccio distinzione tra l'iniziativa parlamentare e l'iniziativa del Governo, per la quale non v'è alcuna necessità di questa autorizzazione.

La Commissione invece crede di mantenere l'obbligo che la lettura di una mozione sia autorizzata da 3 Uffici, oppure che la mozione sia sottoscritta da 10 deputati.

Queste disposizioni perchè si sono fatte?

Per evitare qualche mozione irregolare. Ma cominciamo piuttosto ad avere un po' di buona opinione di noi medesimi.

Però io non ho mai veduto che una mozione non fosse autorizzata dagli Uffici, o non avesse trovato sottoscrittori.

È vero per altro che molte volte delle mozioni, presentate da 100 e più deputati, sono state respinte dalla Camera.

Ad ogni modo non intendo fare alcuna proposta; accetto la riforma, se non che domando alla Commissione la soppressione del terzo capoverso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. La Commissione è molto dolente di non aver potuto far distribuire ai deputati la modificazione più importante che ha proposto finora, la modificazione cioè relativa al procedimento da seguirsi per l'esame dei disegni di legge.

Quando questa modificazione sarà distribuita ai deputati (e si spera che ciò avverrà domani) i deputati vedranno che la Commissione non

propone di abolire gli Uffici, ma propone soltanto d'introdurre un procedimento collaterale a quello degli Uffici che il Governo o qualunque deputato potrà richiedere rispetto a quel disegno di legge per il quale quest'altro procedimento potesse parere più opportuno; e dirò che questo procedimento è quello delle tre letture, che più o meno tutti sanno in che cosa possa consistere.

Sicchè la Commissione non ha nessuna ragione di modificare alcuna proposta che essa fa, giacchè gli Uffici resterebbero sempre, sia per compiere le funzioni loro accordate nel primo paragrafo dell'articolo, sia per nominare, quando lo voglia la Camera stessa, o non lo faccia il presidente, quella Commissione che è richiesta dallo Statuto per l'esame di ciascun disegno di legge.

Ma poniamo pure il caso che la Camera adottasse una risoluzione più radicale di quella che propone la Commissione e distruggesse addirittura gli Uffici, a che cosa porterebbe questa risoluzione della Camera rispetto all'articolo che si discute?

Porterebbe a questo che, nell'articolo distratto quell'inciso che si riferisce all'autorizzazione della lettura per parte degli Uffici, resterebbe solo come garanzia della mozione la firma di dieci deputati. Sicchè mi pare non ci sia nessuna ragione per sospendere la votazione di questo articolo, il quale non propone una riforma così piccola come pare da principio.

L'onorevole presidente ha fatto già osservare che noi non abbiamo nessun procedimento speciale per una mozione la quale si presenti, distaccata da una interpellanza, per una mozione che esprima il sentimento del deputato in una situazione politica o per un bisogno legislativo. Ora non è piccolo questo difetto. Al principio di questa Sessione aveva proposto una mozione per la quale nessun disegno di legge il quale importasse onere alle finanze, potesse esser presentato prima della discussione dei bilanci. Ora io dovetti ritirare questa mozione perchè, col regolamento attuale della Camera, la discussione di questa mozione sarebbe arrivata alla fine della Sessione prossima, se pure sarebbe arrivata mai.

È dunque necessario ed urgente creare un procedimento speciale per le mozioni che non sono disegni di legge; e a questa necessità, come l'onorevole presidente ha già fatto osservare, questo articolo provvede.

Io abbonderei nel senso accennato dall'onorevole Lazzaro, cioè a dire lascerei più libertà ancora di quel che sia nel primo paragrafo di questo articolo, le proposte di mozioni per parte dei deputati. Giacchè io credo che di tutti i pericoli il

più grosso sia quello di restringere l'iniziativa del deputato, restrizione che lo accascia, lo annoia, lo distrae dal lavoro legislativo. Ma bisogna che noi teniamo anche conto delle nostre abitudini finora seguite.

Noi dobbiamo mantenere questo rispetto che abbiamo forse per il pubblico e questo mezzo di scansare il pericolo di mozioni, le quali potessero parere sconvenienti, che abbiamo avuto finora con l'autorizzazione degli Uffici, nella garanzia che proponiamo ora, alla quale aggiungeremo la firma di dieci deputati.

Io non credo che la firma di dieci deputati sia un piccola cosa. Capisco che queste firme si trovano molto facilmente; ma quando poi si tratta di associarsi alla responsabilità di una mozione e di correre persino il rischio di doverla difendere e sviluppare, quando colui che l'ha firmata per il primo non si trovasse presente, come è accaduto a me un mese fa, allora io credo che ci si penserebbe un pò più prima di unire la propria firma a quella del deputato che vuol fare la mozione.

Sicchè io pregherei l'onorevole Mocenni di rinunciare a quella sospensiva di cui non vedo nessuna ragione.

Facciamo oggi quello che possiamo fare oggi; faremo domani quello che potremo fare domani, se quello che si propone di fare oggi e quello che si propone di fare domani è buono.

Se, dunque, nessuno propone che il numero di 10 deputati sia accresciuto, la Commissione non ha alcuna ragione di tornare ad esaminare la sua proposta.

D'altra parte, pregherei il presidente di considerare che le firme di dieci deputati non autorizzano che la sola lettura, di una mozione, di maniera che, dopo la lettura bisogna che la Camera determini il giorno per la discussione di essa; ora la Camera può non determinare il giorno, o trovare una di quelle formole, per le quali, di una mozione sconveniente sia rimandata la discussione ad un tempo indeterminato, che non verrà mai.

Restano le obiezioni dirette all'ultimo capoverso dell'articolo. Ora l'onorevole Lazzaro propone che l'ultimo capoverso dell'articolo sia cancellato.

Lazzaro. Non lo propongo: solo domandava se la Commissione era disposta a sopprimerlo.

Bonghi, relatore...o almeno, egli lo sopprimerebbe volentieri. E di ciò dà una buona ragione; egli dice che la consuetudine attuale, rispetto all'ordine del giorno, riguardante il lavoro della Camera, è abbastanza buona.

Non v'è dubbio che queste mozioni, riguardanti i lavori della Camera debbano essere, come sono ora, discusse prima che l'ordine del giorno e l'ordine dei lavori sia fissato. Ma il dubbio, che si è fatto alla Commissione, e che l'onorevole presidente potrà, molto autorevolmente sciogliere, è questo: se i due primi paragrafi dell'articolo, senza il terzo, potessero cagionare una violazione di quella buona consuetudine a cui l'onorevole Lazzaro accenna, e che noi riconosciamo, rispetto alle mozioni riguardante l'ordine del giorno. Potrebbe accadere che una esatta interpretazione dei primi due paragrafi portasse per conseguenza che la buona consuetudine, riguardante gli ordini del giorno, dovesse esser mutata.

Se, dunque, l'onorevole presidente, così autorevole interprete del regolamento, dice che, anche votati i due primi paragrafi, così come sono, non verrebbe, nè punto nè poco, mutata la consuetudine rispetto alle mozioni riguardanti l'ordine del giorno; per parte mia e per parte dei miei colleghi non avremmo nessuna obiezione ad accettare la proposta dell'onorevole Lazzaro. Ma quando ciò non fosse, quando il presidente si credesse obbligato dai due primi paragrafi di asseguire a quella stessa determinazione le mozioni riguardanti l'ordine del giorno, è molto evidente che il terzo paragrafo ci dovrebbe essere; e, quando il terzo paragrafo ci fosse, allora tornerebbe buona la osservazione dell'onorevole De Renzis: bisognerebbe, cioè, formulare questo terzo paragrafo in maniera, che non si corresse il pericolo opposto; cioè a dire, che questo terzo paragrafo fosse interpretato diversamente dal modo, che noi abbiamo pensato.

Noi abbiamo inteso che le mozioni riguardanti l'ordine del giorno ed i lavori della Camera non dovessero essere sottoposte alla autorizzazione per parte degli Uffici, od alla firma di dieci deputati. Adunque, o l'onorevole presidente dice che non occorre questo terzo paragrafo, perchè le questioni riguardanti gli ordini del giorno della Camera serbino il loro procedimento eccezionale, e lo cancelleremo; o l'onorevole presidente crede che sia meglio specificare categoricamente il nostro concetto, ed allora formuleremo il terzo paragrafo così: « Le mozioni riguardanti l'ordine del giorno o dei lavori della Camera sono svolte, discusse e votate, ancora che presentate da un solo deputato, e senza autorizzazione degli Uffici, prima che sia fissato l'ordine del giorno o dei lavori a cui si riferiscono. »

Presidente. Bisogna, anzitutto, stabilire bene che cosa s'intenda per *mozione* e *risoluzione*. Se

per mozione e risoluzione s'intende una proposta dichiarativa la quale inviti la Camera a deliberare sopra un argomento che non ha attinenza con la materia all'ordine del giorno, allora, evidentemente, questo ultimo comma perde la sua ragion d'essere: in quanto che ogni proposta che può esser fatta circa all'ordine del giorno ed ai lavori della Camera, trova, permanentemente, la sua occasione nell'ordine del giorno medesimo. Siccome la Camera è padrona sempre, e in ogni momento, del suo ordine del giorno, così ogni deputato deve poter fare sempre, relativamente all'ordine del giorno ed ai lavori della Camera, quelle proposte che meglio stima.

Per la qual cosa, quando si parla di mozioni e risoluzioni, non si deve intendere che si tratti di mozioni, e risoluzioni, che si riferiscano all'ordine del giorno della Camera o ai lavori della Camera stessa.

Onde, se la Giunta ha delle mozioni o risoluzioni il concetto che ho io, è certo che l'ultimo comma potrebbe essere cancellato, in quanto che le proposte relative all'ordine del giorno, ed ai lavori della Camera, non hanno punto a che fare con le mozioni e con le risoluzioni che sono estranee all'ordine del giorno della Camera medesima.

Se dunque la Commissione ha di quello che si chiama mozione e risoluzione il concetto che esprimo io, allora credo che si possa sopprimere l'ultimo comma. Se invece si ritiene che quello che ha rapporto all'ordine del giorno possa anche diventare argomento d'una mozione, allora evidentemente sarebbe meglio che l'ultimo comma fosse mantenuto, salvo la modificazione proposta dall'onorevole De Renzis.

Io quindi mi accosterei all'opinione manifestata dall'onorevole Lazzaro.

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Io ringrazio l'onorevole presidente di essere venuto in aiuto alla mia debole opinione intorno a quanto riguarda quest'argomento. Ma faccio osservare all'egregia Commissione che lo articolo 36 del regolamento in certo modo provvede alla questione che abbiamo discusso, e l'articolo 36 non è abrogato con la modificazione che oggi sta dinanzi alla Camera.

La Commissione ha avuto intendimento appunto di garantire l'osservanza delle facoltà che oggi sono riconosciute nel deputato di proporre delle mozioni.

L'articolo 36 dice che i richiami per l'ordine del giorno, o pel regolamento, o per la priorità

delle mozioni, hanno la preferenza sulla questione principale.

Ora quest'articolo non è abrogato.

Mi parrebbe dunque che si potrebbe eliminare la terza parte dell'articolo 72 riformato dalla Commissione.

Ripeto, io non fo proposta formale, e non mi opporrò a quello che propone la Commissione, solo domanderei ad essa: È disposta ad emendare il primo comma togliendo quell'obbligo dell'autorizzazione della lettura per parte di tre Uffici, mettendo invece le mozioni sotto lo stesso regime che vige per gli emendamenti? Secondo le consuetudini parlamentari, anzi secondo la lettera del regolamento, voi avete che un emendamento si può presentare da qualunque deputato, purchè appoggiato da un gruppo di deputati. Perché dunque, voi volete assoggettare le mozioni ad un trattamento diverso da quello cui assoggettate gli emendamenti? Talvolta anche qualche emendamento può dar luogo ad inconvenienti, benchè ciò non sia avvenuto quasi mai.

Per conseguenza io credo che sia bene stabilire un metodo uniforme, applicando per le mozioni quello stesso metodo che si segue per gli emendamenti, e togliere questo sistema che mi sembra molto antiquato dell'autorizzazione per parte degli Uffici.

Però io, lo ripeto, esprimo un desiderio e non fo una proposta, giacchè comprendo i lavori difficili ai quali si è sobbarcata la nostra egregia Commissione del regolamento, e tutto quello che essa fa, è sempre ben fatto.

Io la lodo dunque, e se essa accetterà il mio desiderio ne sarò lieto, altrimenti voterò l'articolo così come essa lo ha proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Io pregherei l'onorevole Lazzaro di recedere da questa sua seconda proposta; perchè l'emendamento ha origine diversa dalla mozione.

La mozione è un concetto nuovo che sorge nella Camera: l'emendamento invece ha origine dalla discussione di una legge, che sta davanti alla Camera. Adunque le garanzie che si possono domandare per un emendamento, prima che sia ammesso alla discussione della Camera, sono diverse da quelle che si possono domandare per una mozione. Io devo dire che, se dovessi ascoltare soltanto me medesimo, abbonderei nella libertà; ma bisogna che io e i miei colleghi facessimo anche omaggio alle abitudini della Camera, le quali forse potranno anche essere ulteriormente mutate,

ma che per ora non giova mutare in una maniera troppo violenta e repentina. Perciò contemiamoci di questa riforma. Noi sinora non abbiamo modo di fare una mozione che giunga al suo scopo; e ne avremo d'ora innanzi uno, che riuscirà, a parer mio, non troppo difficile.

Vedremo come procederemo; e se, come credo, procederemo abbastanza bene, e vedremo che si può fare più a fidanza col criterio di ciascuno di noi, ebbene allora o questa Commissione, o un'altra, proporrà una maggiore libertà su questo argomento.

Quanto all'ulteriore proposta dell'onorevole Lazzaro, dirò che le dichiarazioni autorevoli del presidente della Camera persuadono la Commissione che sia perfettamente inutile di mantenere il terzo comma dell'articolo.

Dimodochè restano davanti alla Camera, per parte della Commissione, solo il primo e il secondo comma, perchè rispetto al terzo paragrafo, come ho detto, le dichiarazioni dell'onorevole presidente sono tali che la Commissione crede di non dover insistere su di esso.

Presidente. Io ringrazio la Commissione, perchè veramente questo terzo comma avrebbe potuto essere interpretato in modo che tutte le volte che un deputato intende fare una proposta relativamente all'ordine del giorno, questa sua proposta debba essere rivestita della stessa solennità che si prescrive per una mozione, il che sarebbe un'esagerazione, poichè l'ordine del giorno la Camera lo stabilisce quotidianamente e ciascun deputato può trasmettere la proposta che crede.

Rimangono gli altri due comma dei quali do lettura, e che costituiscono l'articolo 72-bis che pongo ai voti:

” Art. 72-bis. Una mozione può esser proposta senza averla fatta precedere da interpellanza: ma il presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne avranno autorizzata la lettura, o la mozione non sia firmata da dieci deputati.

“ Dopo la lettura, la Camera, udito il proponente ed il Governo, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa. ”

(È approvato).

L'articolo 73, è una modificazione a quello esistente il quale dice:

“ Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze dev'esser fatto a parte da ogni altra discussione. ”

Quest'articolo non accenna alle mozioni, perchè nel regolamento non v'era alcuna disposizione che si riferisse alle mozioni o risoluzioni.

Ora la Camera avendo approvato l'articolo precedente deve necessariamente adottare il nuovo articolo, che è proposto dalla Commissione così concepito:

“ Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni dev'esser fatto a parte da ogni altra discussione. ”

Con che si applica alle mozioni quello stesso procedimento che la Camera ha già deliberato per le interpellanze.

Metto a partito l'articolo 73 così modificato.

(È approvato).

Bonghi, relatore. Io ho già detto alla Camera, che la proposta della Commissione riguardante il procedimento da seguire nelle leggi, oltre quello degli Uffici, può essere distribuito domani ai deputati. Questa è certamente la proposta di maggiore interesse, che la Commissione abbia presentato finora, e sarebbe desiderabile, perchè la Commissione potesse procedere oltre nel suo lavoro, che questa proposta fosse discussa ed approvata dalla Camera al più presto possibile.

Distribuita domani, potrebbe essere discussa venerdì. Se quindi la Camera la volesse porre all'ordine del giorno di venerdì, io gliene sarei obbligatissimo.

Presidente. Onorevole Bonghi, Ella sa che il regolamento non consente di poter iscriverne nell'ordine del giorno alcuna materia, se prima non sia stata stampata e distribuita da 24 ore.

Ora siccome queste nuove modificazioni del regolamento furono bensì presentate, ma non sono ancora state stampate e distribuite...

Bonghi, relatore. Lo saranno domani sera.

Presidente... non possono iscriversi nell'ordine del giorno.

La prego perciò di fare la sua proposta di iscrizione nell'ordine del giorno, quando saranno distribuite.

Bonghi, relatore. Sta bene. Seguirò i consigli dell'onorevole presidente.

Prego ora l'onorevole presidente di voler completare la Giunta del regolamento, perchè per la nomina dell'onorevole Boselli a ministro della pubblica istruzione essa è rimasta mancante di uno dei suoi membri.

Presidente. Ma io vorrei pregare la Camera di dispensarmi da questa nomina.

Di Rudini. Ma è il regolamento che gliene dà il dovere.

Presidente. È vero. Allora farò conoscere più tardi il nome del nuovo commissario della Giunta.

Bonghi. Ed ora la pregherei di darmi facoltà di parlare per cosa diversa.

Presidente. Parli pure.

Bonghi. Venti giorni fa fu presentata al banco della Presidenza una interpellanza al ministro della pubblica istruzione sui disordini delle Università.

Il precedente ministro non ebbe tempo di dichiarare in qual giorno avrebbe creduto opportuno rispondere alla interpellanza mia.

Poichè questi disordini in luogo di cessare crescono, quantunque prendano diverso aspetto da un'Università all'altra, io mi credo in obbligo di mantenere la mia interpellanza. Prego perciò l'onorevole presidente di chiedere al ministro attuale della pubblica istruzione quale sia il giorno, che a lui accomoda di più, per udirne lo svolgimento.

Presidente. Rammento alla Camera che qualche tempo fa l'onorevole Bonghi aveva indirizzata al ministro della pubblica istruzione una domanda di interpellanza relativa alle Università. Il ministro della pubblica istruzione non essendo allora presente, io non manca di pregare i suoi colleghi di comunicargli la interpellanza dell'onorevole Bonghi. Nel frattempo però, senza che fosse stabilito il giorno per lo svolgimento di quella interpellanza, l'onorevole Coppino venne sostituito nel Ministero dell'istruzione dall'onorevole Boselli. Il quale non essendo ora presente e mantenendo l'onorevole Bonghi la sua interpellanza, io prego l'onorevole ministro delle finanze di voler comunicare questa stessa interpellanza al suo onorevole collega della pubblica istruzione, affinché egli possa far conoscere alla Camera se e quando intenda rispondere in proposito.

Magliani, ministro delle finanze. Non mancherò di farlo.

Discussione del disegno di legge per modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette.

Presidente. Esaurite così le modificazioni al regolamento, l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette.

Avverto la Camera che la Commissione ha modificato l'articolo 2° del suo disegno di legge, articolo che credo distribuito da stamane e che prego la Commissione stessa di tener presente.

Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge.

Adamoli, segretario, legge: (Vedi *Stampato* numero 15-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Le varie disposizioni di questo disegno di legge hanno per intendimento di migliorare in favore dei contribuenti la procedura per l'accertamento dei redditi soggetti alle imposte dirette. È un ottimo intendimento che non si potrebbe abbastanza lodare. In mezzo alla colluvie di tasse di varie specie e d'ogni natura che oramai senza alcun criterio economico, ma determinate unicamente dalla necessità dell'erario, pesano sui contribuenti, è certo pensiero lodevole quello di migliorare se si può, in qualche maniera, almeno la procedura della tassazione.

Poichè dobbiamo in tanti modi tormentarli questi contribuenti, almeno tormentiamoli con buona grazia. Ma io mi permetto di fare un'osservazione ed è questa.

Di fronte alla gravità enorme del problema tributario che noi abbiamo oggi in Italia, di fronte alle stesse molte quistioni che anche il solo sistema di procedura può presentare, le cose a cui questo disegno di legge si riferisce, sono di così limitata importanza, che in me è sorto il dubbio se veramente meritassero l'onore di un apposito disegno di legge.

Io non voglio disconoscere qualche utilità in taluna delle disposizioni di questo disegno di legge; ma in verità io credo che la maggior parte di esse e forse tutte avrebbero potuto essere stabilite nell'amministrazione senza bisogno di una legge.

In verità bisogna proprio dire che siamo in curiosi momenti, imperocchè da una parte vediamo che il Governo con un decreto reale a Camera aperta impone una gravissima tassa, una tassa che racchiude una delle più gravi questioni economiche, e dall'altra parte vediamo lo stesso Governo venire a chiedere l'onore di una discussione parlamentare per disposizioni, che esso stesso ha facoltà di fare per regolamento.

E non mi è difficile il dimostrare che quasi tutte le disposizioni contenute in questo disegno di legge sono in sostanza disposizioni regolamentari, e di poca efficacia.

Se si volesse provvedere efficacemente agli interessi, cui il disegno di legge mira, bisognerebbe fare ben altre disposizioni che non siano quelle che sono in esso.

E valga il vero.

La prima disposizione che esso tende ad assicurare è che i contribuenti siano sempre avvisati delle decisioni che li riguardano prese dalla Commissione, affinché possano appellarsene. La cosa è altamente lodevole; sarebbe anzi assurdo il contrario. Ma come provvede il disegno di legge a questa bisogna? Ordinando agli agenti delle imposte di consegnare entro cinquanta giorni dalla data delle decisioni della Commissione la notificazione di esse al sindaco del comune.

Ora l'agente delle imposte è un dipendente del ministro delle finanze, e questi con una circolare può ordinare tutto quello che vuole, e per mezzo degli ispettori può assicurarsi dell'esecuzione di ciò che gli ha ordinato.

Quindi che bisogno c'è di un articolo di legge? Ma con questa prescrizione si ottiene forse lo scopo a cui il progetto di legge mira? Si ottiene forse di far sì che realmente il contribuente sia avvisato delle decisioni che sono state emesse dalla Commissione? Ma niente affatto! Dopo che l'agente ha comunicato le decisioni della Commissione al sindaco, poi il sindaco deve notificarle al contribuente, e quando il sindaco se ne dimentichi, il contribuente resterà, come ora talvolta avviene, nella ignoranza delle decisioni che lo riguardano.

E noti la Camera, che la difficoltà vera, la vera causa dei reclami per mancanza di notificazione nasce appunto da quando comincia l'opera del sindaco; perchè l'esperienza (l'onorevole ministro lo sa meglio di me) l'esperienza mostra che gli agenti delle imposte fanno in generale il loro dovere, ma è poi quando le notificazioni arrivano al sindaco, che spesse volte giacciono là ed il contribuente non ne sa nulla; quindi la disposizione di questo disegno di legge, che pur mirerebbe ad un intento ragionevole e sano, non raggiunge lo scopo; lascia le cose come stanno.

L'onorevole relatore però e la Giunta che ha esaminato questo disegno di legge, non hanno dimenticato questa obiezione. Era ciò troppo naturale; essendo persone esperte di questa materia, non potevano dimenticarla. Ma che cosa dice l'onorevole relatore? Dice; non c'è nulla da fare.

Quando siamo arrivati al sindaco, bisogna rimettersene alla vigilanza dei prefetti sull'opera di esso.

Ma allora io domando: c'è bisogno di un articolo di legge per far tutto questo? Vale la pena di proclamare che si vuol migliorare le condizioni dei contribuenti, quando proprio al male vero, con la disposizione che si propone non si provvede?

Io credo però che il mezzo di provvedere ci sarebbe, ed allora non si richiederebbe davvero un articolo di legge. Basterebbe applicare il diritto comune, vale a dire la massima secondo la quale, nessuna sentenza diventa esecutoria, se non è notificata all'interessato. Basterebbe far questo, e poi lascerei che l'amministrazione provvedesse essa al modo di comunicare le decisioni. Allora si sarebbe sicuri davvero, che le decisioni della Commissione sarebbero fatte note ai contribuenti; allora il contribuente avrebbe la certezza di poter tutelare il suo interesse coll'appello, che la legge gli permette.

Vi è un'altra disposizione in questo disegno di legge, della stessa natura, è la disposizione cioè, che mira a sollecitare le decisioni delle Commissioni.

Il movente di questa disposizione è anch'esso certamente, evidentemente ottimo.

Certo è opportuno di far sì che le decisioni delle Commissioni siano sollecitate. Ma, come ci si provvede?

Ci si provvede col dare al contribuente il diritto di reclamare al presidente della Commissione, pregandolo a sollecitare le decisioni. Ma, da quando in qua, il diritto di reclamo ha bisogno di un articolo di legge per essere stabilito?

Tutto sta a vedere che effetto avrà il reclamo. E se il presidente della Commissione e la Commissione, nonostante il reclamo, non provvedono?

Siamo sempre nella stessa condizione di cose.

Quindi il disegno di legge per questa parte non provvede all'intento utilissimo, che ha in mira.

Ed anche qui si dice dalla Commissione e dal Governo: " non c'è rimedio, non abbiamo mezzi per obbligare queste Commissioni a decidere, quando non decidono. „

Ed è vero, fino ad un certo punto.

Io credo, però che, in parte, il rimedio ci sia e potrebbe trovarsi anzitutto nella scelta migliore dei componenti le Commissioni; ed, in secondo luogo, in una disposizione di legge, che c'è già, vale a dire nella facoltà, che ha il Governo, di sciogliere queste Commissioni, quando non facciano il loro dovere,

Ma questa disposizione, come dissi già, esiste e quindi il progetto nulla aggiunge.

Io potrei dire la stessa cosa per le disposizioni, che stanno negli articoli 4 e 5 del disegno di legge, e che riguardano la materia dei ricorsi per errore materiale o duplicazione.

È tanto vero che sono codeste disposizioni regolamentari, che già, stanno nel regolamento attuale.

Poichè gli articoli, se ricordo bene, 83 e seguenti del regolamento 10 dicembre 1886, stabiliscono appunto ciò che nei ricordati articoli del disegno di legge si vorrebbe scongiurare.

Ora io domando al Governo: quale è il criterio, da cui si fa guidare in questa materia?

È roba da regolamento codesta; o roba da leggi?

Se è materia da regolamenti perchè la porta qui; se è materia da leggi perchè fece queste disposizioni nel regolamento, che ho avuto l'onore di citare?

E potrei aggiungere analoghe osservazioni intorno a qualche altra delle proposte che nel disegno di legge in esame si contengono.

Ma in verità io credo che siano ben altre le quistioni, che bisognerebbe sollevare e risolvere per ridurre a stretto rigore di giustizia il nostro procedimento fiscale. Io penso però, che, anche stando le cose come sono, anche senza nuove disposizioni, ci sarebbe mezzo di rimuovere la principale causa dei ritardi, la causa dei reclami che sollevano i contribuenti. Sapete, onorevoli colleghi, qual'è la fonte prima dei ritardi che si lamentano nell'andamento degli affari tributari? Sapete qual'è la causa vera dei reclami che i contribuenti sollevano e che riescono assai di rado a far risolvere con sollecitudine? La causa sta tutta nell'indole e nell'organizzazione di quel meccanismo al quale è affidata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti. A che giovano le leggi ed i regolamenti, Dio mio, quando avete da imbrancarvi in quella selva aspra e nemica che si chiama la burocrazia? Provate ad avere un qualche reclamo da sostenere presso l'amministrazione, un qualche diritto da far valere, un qualche credito da far riscuotere, e poi saprete dirmi dinanzi a quali difficoltà vi trovate! Io potrei citare una lunga serie di fatti che vi farebbe meravigliare se ciascuno di voi non ne avesse forse chi sa quanti di simili a sua conoscenza.

E se ci facessimo ad esaminare questi casi concreti che ciascuno ha veduto coi suoi occhi, troveremmo che 99 volte su 100 la causa del male non deriva tanto da deficienza di disposizioni di

leggi e di regolamenti, quanto dalla mala volontà di quella massa di uomini che formano la nostra burocrazia. Non aggiungo altro, perchè non è mia intenzione di oppormi a questo disegno, nè di proporre modificazioni. La Camera, se lo crede, lo voti. Egli è certo che è un progetto di legge innocuo; non fa alcun male; ma votandolo, onorevoli colleghi, ritenete bene che quando questo disegno di legge sarà approvato, avremo una legge di più, ma la posizione dei contribuenti rispetto al fisco sarà la stessa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro-Aprile, relatore. L'onorevole Plebano accennando agli inconvenienti che il sistema attuale di procedimento intorno ai reclami per le imposte dirette ha prodotto, e rilevando l'opportunità di provvedimenti legislativi, che mirino a render complete le garanzie dei contribuenti in questa importante materia, ripete in sostanza ciò che la Commissione ha chiaramente manifestato nella relazione, che è dinanzi alla Camera.

Su questo punto non vi è dissenso, non solamente coll'onorevole Plebano, ma con tutti coloro che hanno avuto occasione di constatare i danni non lievi derivati ai contribuenti italiani dal sistema vigente.

La vostra Giunta ha fatto anzi di più. Essa ha riconosciuto l'opportunità, anzi l'urgenza di una riforma veramente sostanziale, e ha detto che le modificazioni oggi proposte rendono più sensibile il bisogno di misure più radicali. Il servizio delle imposte dirette deve essere studiato in tutto il suo meccanismo, onde risponda nel modo possibilmente più completo ai dettami della giustizia e alle legittime esigenze dei contribuenti italiani. Le riforme parziali possono migliorare lo stato delle cose non risolvere il problema. E la Giunta fa voti che il Governo si decida a mettersi decisamente su questa via. In essa lo seguiranno con plauso il Parlamento, e i contribuenti, i quali, di fronte agli aggravi crescenti hanno sempre maggiore diritto di trovare nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, in materia d'imposte, giustizia pronta e sicura.

La Commissione però, pur essendo in questo ordine di idee, non può essere d'accordo con l'onorevole Plebano, quando egli afferma che le disposizioni contenute nel disegno di legge, che discutiamo, sono assolutamente inutili e non migliorano le condizioni fatte al contribuente dalla legge vigente. Ciò è decisamente ingiusto. Questo progetto migliora non poco le condizioni dei contri-

buanti; e basta mettere a raffronto le nuove disposizioni con quelle imperanti per riconoscerlo.

L'onorevole Plebano nega l'importanza della prescrizione contenuta nell'articolo 1° del disegno di legge, giudicando di poco rilievo la designazione del termine prefisso per la notificazione delle decisioni delle Commissioni, e crede sarebbe bastato inserirla nel regolamento. Egli però non tien conto delle molte ragioni che spiegano e giustificano la proposta.

Il regolamento del 28 agosto 1877 in esecuzione dell'articolo 51 della legge impone l'obbligo all'agente delle imposte di non indugiare oltre i 60 giorni la trasmissione degli avvisi ai sindaci. Con questo termine però non si è ottenuto in pratica l'effetto che certamente il legislatore si era proposto.

L'articolo primo del disegno di legge è inteso appunto a rendere perentorio, mediante apposita sanzione, il termine di sessanta giorni stabilito per la notificazione ai contribuenti delle decisioni delle Commissioni. Con ciò si risolve una questione dibattuta finora innanzi i magistrati, i quali non hanno creduto di ammettere la perentorietà perchè non espressamente sancita dalla legge.

Con questa disposizione poi si cancella una grave disparità di condizioni esistente finora tra l'agente delle imposte e il contribuente. Infatti siccome il termine per reclamare, tanto per l'agente che per il contribuente, decorre dalla data della notificazione, ne segue che essendo in facoltà dell'agente il ritardarla, rimane altresì in poter suo il prolungare il termine del ricorso nell'interesse della finanza, mentre che il contribuente non ha che 20 giorni dalla data della notificazione. È una condizione di cose che mette l'agente delle imposte in una condizione privilegiata di fronte al contribuente, con grave danno di quest'ultimo.

Ora la disposizione dello articolo primo, cancella tutto ciò, e, rendendo perentorio il termine dei 60 giorni, ristabilisce l'eguaglianza che col sistema attualmente in vigore è così manifestamente offesa. È evidente che questa disposizione è un miglioramento sull'attuale sistema: ed è perciò che la Commissione l'ha accolto.

L'onorevole Plebano poi nell'affermare che tutte le disposizioni della presente legge, possono riguardarsi più che altro di natura regolamentare, non tien conto che trattandosi di prescrivere termini di dichiararli perentori, di segnare sanzioni, di argomenti cioè attinenti al diritto dei contribuenti, non può lasciarsi ad un regolamento,

revocabile per sola volontà del potere esecutivo, che è in queste materie parte interessata, il compito di provvedere. Siamo nel campo vero e proprio della legge, non in quello delle modalità secondarie, alle quali soltanto i regolamenti sono destinati.

In fatto di regolamenti si è stati troppo larghi in Italia: e ne abbiamo avuto di quelli che hanno quasi modificato le leggi di cui dovevano invece regolare l'esecuzione. Non è giusto quindi di lasciare ai regolamenti più di quello che logicamente può esservi compreso, e trattandosi di determinare garanzie per i contribuenti diamole chiare, sicure, irrevocabili, salvo che per voto del Parlamento.

In queste materie è necessario di esser precisi e di non lasciare all'arbitrio degli esecutori, o alle interpretazioni dei magistrati, l'applicazione della legge. La vostra Giunta, appunto per rispondere in modo più efficace a questo obiettivo, ha creduto ora necessario di chiarire l'articolo primo, nella parte riguardante la trasmissione delle decisioni.

Nel secondo comma infatti si legge che " le decisioni non notificate nel detto termine di 60 giorni diventano definitive, salvo che l'agente provi di averle trasmesse al sindaco almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso. „ Questa dizione lascia un dubbio: in che modo deve l'agente provare l'invio? Lasciando indeterminata questa modalità è naturale che l'agente delle imposte possa crederci in diritto di fornire quella qualunque prova che crederà di poter valere allo scopo; e i magistrati che potranno essere chiamati a giudicare non avranno alcuna norma. Onde evitare gli inconvenienti che da ciò possono derivare, la Giunta ha introdotta un'aggiunta al secondo comma, per la quale alle parole " salvo che l'agente provi „ seguono le altre: " mediante l'elenco restituito dal sindaco. „

È con questa aggiunta che l'articolo primo deve intendersi emendato. Mercè di essa si ha un elemento valevole a giustificare l'invio e si corregge la forma non abbastanza precisa, in questa parte, dello articolo primo.

L'onorevole Plebano ha confuso nelle sue censure anche la disposizione dell'articolo 2. Egli ha deplorato la mancanza di sanzioni tassative nella ipotesi che le Commissioni non diano il loro giudizio sui reclami nel tempo prestabilito. Dato questo caso, ha detto l'onorevole Plebano, quale sarà il rimedio? Non trovandolo, nulla avrete fatto per il contribuente.

Esaminiamo le disposizioni dell' articolo secondo.

Esso dà al contribuente il diritto di far fissare dalle Commissioni di prima e seconda istanza il giorno in cui deve essere discusso il suo reclamo; stabilisce che dalla domanda allo esame del ricorso non passino più di 30 giorni, e che il contribuente 15 giorni prima di quello stabilito per la discussione debba aver analogo avviso regolarmente notificato, onde possa assistervi; estende questa procedura anche alla Commissione centrale per tutti i ricorsi non riguardanti questioni di mero diritto. Tutti questi sono provvedimenti utili, sono riforme, che accrescono le garanzie dei contribuenti, che vincolano sempre più l' opera delle Commissioni onde i reclami siano esaminati e decisi con sollecitudine.

Alla colpevole inerzia delle Commissioni non può opporsi una sanzione singola per ogni reclamo individuale dei contribuenti. L'onorevole Plebano non ha trovato quale potrebbe essere questa sanzione, e si è riferito ai poteri che ha il ministro sulle Commissioni essendo da esso costituite; ma ciò non ha alcuna attinenza coi fatti singoli riguardanti l' interesse dei contribuenti.

In questa materia, le sanzioni non sono possibili o sono inefficaci. Si volle nel seno della Commissione accennare, dal solo punto di vista del contribuente, che laddove, in un termine da stabilire, le Commissioni non avessero deciso, vi fosse considerato come giudizio definitivo quello posto nel ricorso del contribuente.

Ma ciò non poteva essere accolto, essendo supremamente ingiusto per l' agente delle imposte. D'altronde nè l'onorevole ministro che siede su quel banco, nè altro ministro delle finanze potrebbe mai accoglierlo.

Si è anche accennato alle multe da infliggere ai commissari renitenti, o alla dichiarazione di decadenza dall' ufficio in caso di assenza abituale. Ma ciò naturalmente non risolve nulla, riferendosi come misura disciplinare ai singoli componenti le Commissioni, senza assicurare il retto funzionamento di esse.

Non parliamo quindi di sanzioni immaginarie, inefficaci o impossibili. Non ve ne è che una, e si fonda nello esercizio dei doveri imposti al Governo dalla sua responsabilità.

Quando queste Commissioni non funzionano regolarmente, il Ministero ha facoltà di richiamarle alla osservanza dei loro doveri, o di scioglierle, quando i suoi richiami non hanno l' efficacia che dovrebbero avere. Questa misura grave è certa-

mente un freno, se applicata opportunamente, e può e correggere gl' inconvenienti che possono verificarsi. Non farò per ora altre considerazioni in tema di discussione generale. Discuteremo occorrendo i singoli articoli.

Come ho accennato nella relazione, ripeto, questa legge ha caratteri limitati e modesti; non affronta tutto il problema ma procede ad un ritocco parziale delle leggi vigenti, e contiene disposizioni certamente utili e vantaggiose per i contribuenti.

Essa non merita quindi gli attacchi vivaci dell' onorevole Plebano.

La Commissione si augura che la Camera vorrà farle buon viso in vista appunto dei miglioramenti, che sono introdotti in essa a vantaggio dei contribuenti.

Presidente. Onorevole ministro?..

Magliani, ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole relatore della efficace difesa che ha fatta di questo disegno di legge; dopo la quale a me quasi nulla rimane da aggiungere. L'onorevole Plebano non combatte il concetto del disegno di legge; anzi lo dichiara ottimo; soltanto crede che le disposizioni ne siano inutili e inefficaci. Inutili, perchè il potere esecutivo potrebbe farle per regolamento; inefficaci, perchè non giungono a risolvere le questioni che si presentano, ad eliminare gli inconvenienti che si lamentano.

Ora, quanto alla inutilità delle disposizioni proposte nel disegno di legge, ha già detto abbastanza l'onorevole relatore. Io non credo che sia nelle facoltà del potere esecutivo dichiarare perentorio un termine che la legge attuale non dichiara perentorio. Era mia opinione che le disposizioni relative ai rimborsi e agli sgravi fossero di competenza del potere esecutivo, ma un avviso del Consiglio di Stato mi ha fatto entrare in grave dubbio, parendo che anche per questa specialissima materia d'ordine esecutivo occorra una legge. Finalmente l'obbligo che s'impone alle Commissioni di fissare un'udienza per la decisione dei reclami si può stabilire per regolamento, ma non credo che stabilito per regolamento abbia la stessa efficacia, e la stessa autorità che deriva da un precetto legislativo.

Mi pare dunque che il rimandare le mie proposte al regolamento non sarebbe legalmente possibile, e non ci farebbe raggiungere lo scopo che ci prefiggiamo.

Del resto, io non ho inteso di presentare alla Camera una grande riforma; tutt'altro. Anch'io sono convinto che si tratta di piccoli ritocchi, di speciali correzioni, di disposizioni dirette ad eliminare alcuni inconvenienti, a garantire vie-

meglio i diritti e gl'interessi dei contribuenti; ma non si tratta d'una riforma della legge organica che riguarda le imposte, o delle parti sostanziali della procedura correlativa.

D'altronde io non sono molto amico delle riforme colossali. Mi pare che sia preferibile il metodo inglese di correggere volta per volta secondo i dettami dell'esperienza, ciò che vi sia da emendare, perchè così si colpisce giusto, e si mira direttamente allo scopo.

Ma queste disposizioni sono anche inefficaci, ha soggiunto l'onorevole Plebano, imperocchè non vi è alcuna sanzione contro le Commissioni le quali non giudichino nei termini fissati. E ne convengo; ma crede l'onorevole Plebano che non sia un miglioramento dello stato attuale delle cose l'imporre per legge alle Commissioni di decidere in un termine prestabilito, e di ottemperare alle domande del contribuente che chiede la fissazione d'una udienza per la decisione?

Convengo pure coll'onorevole Plebano che non vi è sanzione contro i sindaci i quali ritardano a fare le notificazioni individuali ai contribuenti, ma è impossibile, d'altra parte, obbligare l'amministrazione a fare delle notificazioni individuali, perchè occorrerebbe una spesa assai ragguardevole, ed una nuova schiera di commessi e d'impiegati.

E, del resto, se non può stabilirsi una sanzione precisa contro i sindaci, non è neppure possibile che la legge non abbia sopra di essi un'influenza e un'autorità morale efficace. Nè mancherà la sanzione dell'opinione pubblica che è grande ne' paesi liberi. E sarà più incessante l'azione di vigilanza del Governo.

Plebano. Chiedo di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Mi pare dunque che le osservazioni dell'onorevole Plebano non valgano a negare l'utilità di questo modestissimo disegno di legge.

Lo dico un disegno modestissimo, perchè non ho la pretesione, lo ripeto ancora una volta, di aver proposta una vera e propria riforma. Il Ministero ha soltanto adempiuto l'obbligo suo di chiedere la correzione di alcune disposizioni della legge attuale affine di eliminare i più lamentati inconvenienti che la pratica ha posti in evidenza.

L'onorevole Plebano nel suo discorso ha infine accennato alla causa vera dei lamenti dei contribuenti, che è la burocrazia.

Per verità la burocrazia è accusata di tante cose delle quali è innocente! Io non faccio la difesa della burocrazia; ma l'onorevole Plebano che, con molto decoro, ha appartenuto agli uffici pub-

blici, ben sa quanto sono infondate molte delle accuse che si fanno contro la nostra burocrazia, contro i nostri impiegati. Io credo mio debito non solo di rendere omaggio allo zelo e al disinteresse dei funzionari dello Stato, ma anche di dichiarare che l'amministrazione finanziaria ha progredito; che molti inconvenienti sono stati via via eliminati, e il servizio procede regolarmente, con correttezza e con rapidità.

Io non nego che vi siano delle mende e de' vizii da correggere: ve ne saranno sempre: l'uomo è perfettibile perchè è imperfetto; e questa massima si applica pure all'amministrazione che è composta di uomini.

Ad ogni modo facciamo, o signori, che anche le leggi se non possono essere perfette siano però le meno imperfette che sia possibile, che offrano le minori lacune possibili, che siano precise quanto più sia possibile; ed allora anche la amministrazione, ed anche la burocrazia potranno servire meglio il paese.

Io conchiudo col pregare la Camera a voler dare il suo suffragio favorevole a questo modesto disegno di legge, il quale non costituisce una vera e propria riforma, ma mira a rendere più efficace la tutela de' diritti e degl'interessi de' contribuenti italiani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io non voglio protrarre questa discussione; credo inutile il continuare questo terzetto fra l'onorevole ministro delle finanze, il relatore e me.

Quindi rinunzio a rispondere alle osservazioni fattemi dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore ed a dimostrare come essi stessi in sostanza finiscono con riconoscere la non grande efficacia delle disposizioni che esaminiamo.

Voglio limitarmi a qualche osservazione intorno ad una di queste disposizioni, che io reputo riguardi una questione essenziale, ed importante, quella cioè che concerne il modo di fare conoscere ai contribuenti le decisioni della Commissione.

È evidente che c'è un difetto; oggi si lamenta che i contribuenti non riescano sempre a conoscere le decisioni delle Commissioni. E dove sta questo difetto? L'onorevole ministro delle finanze, l'ho già osservato, colla sua esperienza o chiedendone notizie all'amministrazione speciale che si occupa di questa materia, l'onorevole ministro delle finanze ci può dire che il difetto principale sta negli uffici comunali, imperocchè le notificazioni dagli agenti delle imposte gene-

ralmente si fanno abbastanza regolarmente, ma è negli uffici comunali dove si arrestano, è di là che talvolta non escono più, e per cui non arrivano a destinazione.

Ora io dico, se voi volete provvedere seriamente a questa bisogna, se volete trovar modo per cui realmente, come è giusto, il contribuente sia a conoscenza delle decisioni che si emanano a suo riguardo, dovete correggere il difetto dove esiste. Ma con la vostra disposizione voi non lo correggete, perchè con essa non fate altro che obbligare viemmeglio l'agente delle imposte entro il termine fisso di 60 giorni a comunicare le notificazioni all'ufficio del sindaco, senza disporre poi nulla per assicurarvi che dal sindaco queste notificazioni saranno trasmesse al contribuente; quindi la vostra disposizione è inefficace, perchè non provvede al male dove si manifesta.

Se realmente vi si volesse provvedere io credo che non sarebbe molto difficile praticamente, perchè basterebbe stabilire, per esempio, che gli agenti delle imposte dovessero essi fare le notificazioni direttamente al contribuente mediante lettera assicurata alla posta. Per lo meno in questo caso si avrebbe quasi sempre la sicurezza che le comunicazioni delle decisioni arriverebbero nelle mani dei contribuenti.

Ma poichè voi vi limitate a stabilire che gli agenti delle imposte, come fanno ora del resto, mandino le notificazioni al sindaco, senza prescrivere nulla perchè dal sindaco arrivino al contribuente interessato, io ripeto che voi avete fatto una disposizione assolutamente inefficace.

Non aggiungo altro perchè credo inutile di far proposta ben sapendo che in materia come questa è difficile di poter fare approvare delle modificazioni dalla Camera.

La Commissione ha studiato d'accordo col Governo, e quindi qualunque osservazione, per quanto possa essere fondata, difficilmente la Camera la può accogliere, perciò sarebbe perfettamente inutile il farla.

Una sola osservazione mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro sul tema della burocrazia. Egli mi ha ricordato che anche io appartenni or sono molti anni, e me ne glorio, all'amministrazione finanziaria. Ed è appunto perchè ho appartenuto 10 anni all'amministrazione, onorevole ministro, che io conosco un tal poco che cosa è che cosa fu la burocrazia, e non è oggi soltanto che vengo a denunziare la trista influenza di essa.

È proprio nell'indole della nostra burocrazia di creare degli imbarazzi. Ma se Ella, onorevole

ministro delle finanze, avesse avuto occasione di avere a trattare come privato una qualunque pendenza con una qualsiasi delle nostre amministrazioni, ma specialmente coll'amministrazione finanziaria, io sono persuaso che Ella verrebbe qui a dire quello che dico io. È lì dove sta il difetto vero dell'andamento delle cose nostre finanziarie, più assai che nelle leggi e nei regolamenti.

Ma, ripeto, non voglio aggiungere altre osservazioni. L'onorevole ministro delle finanze che da tanti anni è a capo dell'amministrazione finanziaria, oramai dovrebbe conoscere meglio di me che cosa sia la burocrazia, specialmente in quell'amministrazione.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Una parola sola. L'onorevole Plebano deve convenire con me e con la Giunta che ha esaminato questo disegno di legge, che vi sono due gravi inconvenienti nel sistema attuale. È inutile illudersi. Il primo inconveniente è che il contribuente è lasciato all'arbitrio dell'agente delle imposte, il quale può indugiare a suo talento a notificare le decisioni delle Commissioni. V'è un termine fissato dalla legge attuale, ma non è perentorio. Ora questo inconveniente che costituisce una disparità di trattamento tra l'agente delle imposte e il contribuente, secondo me, non deve esserci. È questa una macchia, una lacuna della legislazione vigente, e la facciamo sparire col disegno di legge che abbiamo avuto l'onore di presentarvi.

C'è poi un altro inconveniente, ed è che il contribuente è anche un po' in balla del buon volere, della sollecitudine, o della negligenza dei sindaci. Abbiamo modo di agire sui sindaci? Quale azione ha il potere esecutivo per obbligare i sindaci ad essere meno negligenti o più zelanti?

Non ha che un'azione di vigilanza per mezzo dei prefetti, e quest'azione procureremo di spiegarla, e farla esercitare con la maggiore possibile efficacia.

In quanto poi a comunicare le decisioni per pacco raccomandato alla posta, non mi pare che risponda allo scopo, perchè mancherebbe la prova della spedizione.

Plebano. C'è la ricevuta.

Magliani, ministro delle finanze. Ma bisognerà raccomandare le lettere. Il modo più sicuro sarebbe quello delle notificazioni individuali dell'amministrazione a singoli contribuenti; ma ciò porterebbe una spesa, come calcola benissimo la Commissione, di circa 600 mila lire all'anno. E il bilancio non è in condizione di poter sopportare

questa maggiore e grave spesa per la riscossione delle imposte.

Io conchiudo rilevando le ultime parole dell'onorevole Plebano.

Se io ho rammentato come egli abbia fatto parte dell'amministrazione delle finanze, io l'ho rammentato a causa d'onore, poichè, amo qui di dirlo altamente, egli era ornamento dell'amministrazione finanziaria. E certo egli stesso, come capo d'ufficio in quell'amministrazione, può aver rilevati allora, durante la sua carriera, molti inconvenienti, molte lacune e molte imperfezioni, ed avrà contribuito a diminuirle. Questo lavoro di perfezionamento ha proseguito, ed io sono certo che se l'onorevole Plebano potesse ritornare nella pubblica amministrazione, la troverebbe forse alquanto migliore di quella che era allorquando egli ne faceva parte.

Morelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morelli. Ho domandato di parlare perchè dalle parole dell'onorevole Plebano ho argomentato che ci sia un equivoco intorno a quello che si vuol far dire all'articolo in discussione. Di che tratta questo articolo? Nel testo unico della legge 24 agosto 1867 si prescrive un termine di 60 giorni entro il quale le Commissioni di primo e secondo grado debbono inviare le decisioni agli agenti delle imposte per la notificazione ai contribuenti. Siccome queste decisioni bene spesso si arrestavano negli uffici delle agenzie od anche della presidenza delle Commissioni, ne veniva che decorso il termine dei 60 giorni senza che fosse fatta la notifica, i contribuenti potevano esserne lesi perchè, volendo dopo l'anno successivo reclamare, non conoscevano il procedimento adottato negli anni precedenti e non si trovavano più in grado di fare il nuovo ricorso. Dal che nascerebbe che col silenzio verrebbero ad accettare quel reddito contro cui protestarono.

Ora quest'articolo nella legge del 24 agosto 1867 è scritto in questi termini: che entro sessanta giorni possibilmente le decisioni debbano essere notificate; e la Commissione centrale dell'imposta di ricchezza mobile ha ritenuto che questo termine non fosse perentorio, ma semplicemente un termine che vincola moralmente gli impiegati. Il progetto nuovo del ministro delle finanze ha per scopo di rendere perentorio questo termine, e dice che se le Commissioni non mandano alle agenzie e se le agenzie non mandano ai sindaci di notificare la decisione ai contribuenti, le decisioni diventano definitive per l'amministrazione.

Adunque a me pare che ci sia un vantaggio

grande per i contribuenti, poichè quel termine che non era perentorio viene ad essere un termine definitivo a loro favore.

Perciò credo da tutto quello che si è detto di poter concludere, che si tratta di decisioni le quali debbono essere notificate ai contribuenti a mezzo dei sindaci, ad esclusiva premura dell'amministrazione, affinchè non s'incorra in una nullità se nel termine di sessanta giorni non si notifica questa decisione; ed evidentemente questo è un vantaggio per i contribuenti. Ma si dice, questo si può fare per regolamento; ed io credo di no, perchè abbiamo un testo unico di legge che racchiude queste disposizioni che riguardano la ricchezza mobile, e quindi anche la procedura, e trattandosi di un termine che può ledere dei diritti, deve esser determinato non per regolamento ma per legge.

Per queste ragioni mi sembra si possa accettare l'articolo primo come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione, nella fiducia di assicurare un vantaggio ai contribuenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Io mi auguro che i contribuenti italiani abbiano veramente tutti gli enormi vantaggi che ho sentito ora enumerare dall'onorevole Morelli; essi almeno così potranno avere un compenso ai mali che sono loro minacciati coi provvedimenti finanziari, che dovremo votare uno di questi giorni.

Io, ripeto, mi limito a fare questo augurio, anzi desidero che i vantaggi sieno maggiori di quelli promessi. Non entro ad esaminare il merito delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Sono anch'io del parere dell'onorevole Plebano, che i contribuenti avrebbero potuto continuare a soffrire, come soffrono da molti anni, senza sentire il bisogno di questa legge.

Ma voglio rilevare una considerazione fatta dall'onorevole ministro. Egli ha detto che i contribuenti si trovano ora alla mercè degli agenti delle imposte, perchè sono questi che ritardano l'andamento delle operazioni per l'accertamento delle imposte.

Ma io osservo, che una delle cause dei ritardi nel regolare l'andamento di questi affari, sono le Commissioni stesse; perchè, come da per tutto e come anche nella Camera, c'è la gara per divenire commissari; ma poi quando si tratta di lavorare pochi intervengono.

L'onorevole ministro delle finanze ha anche messo un articolo in questo disegno di legge, in cui è detto che i contribuenti avranno diritto di

reclamare contro tutti i ritardi che potessero avvenire nell'esame dei loro ricorsi.

Ecco: per me quest'articolo, nel modo come è redatto, non presenta che la possibilità di aumentare ancora il numero degli impiegati, poichè è certo che si dovrà stabilire in tutte le intendenze un ufficio speciale per esaminare tutti i reclami presentati; e siccome i contribuenti dal più al meno reclamano sempre e volentieri, così avverrà che i reclami saranno tanti e tali che le intendenze di finanza saranno costrette a chiedere un aumento di impiegati per soddisfare alle esigenze di questa legge. Auguro che ciò non accada, auguro che questa legge non porti che dei vantaggi. Ma quali sono le facoltà che il ministro delle finanze ha, per impedire che questi mali non si ripetano, quando provengono dalle Commissioni? Sciogliere le Commissioni? Questo è un provvedimento che colpisce insieme, quando lo si applichi, i buoni ed i cattivi membri di queste Commissioni. Perchè dunque l'onorevole ministro delle finanze, riformando, se occorre, la legge, in altri articoli di procedura, non potrebbe stabilire, come si è fatto nel progetto di legge per la legge comunale e provinciale, la decadenza di quei membri delle Commissioni, che non intervengono ad un dato numero di sedute?

Voce dal banco della Commissione. Si potrebbe fare.

Lucca. Non mi rivolgo alla Commissione ma al ministro, perchè la Commissione non lo poteva fare; mentre il ministro qualora lo creda opportuno può farlo. Dunque invece di limitare la facoltà allo scioglimento delle Commissioni, stabilisca che i membri delle Commissioni che non intervengono ad un dato numero di sedute, restano *ipso jure* decaduti; ed allora faranno parte delle Commissioni, solamente quelli che hanno volontà di lavorare, e quelli che vi entrano solo per la vanagloria d'esservi non ci saranno più. È questa la raccomandazione che fo all'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole Lucca teme che questa legge racchiuda in se il germe di un nuovo stuolo d'impiegati. Per verità nessuno ci aveva mai pensato.

Lucca. È appunto per questo che l'ho detto.

Magliani, ministro delle finanze. Noti l'onorevole Lucca, che nell'articolo 6° di questa legge si dice: che presso ogni municipio sarà stabilito un registro, per ricevere i ricorsi dei contribuenti contro i ritardi; sia nella definizione dei ricorsi

precedentemente presentati, per qualunque specie di tributo erariale; sia sulla esecuzione da parte degli esattori ed agenti contabili, degli sgravi e rimborsi già ordinati.

Questo articolo è stato proposto da me, nel fine appunto di evitare l'accumulo burocratico dei ricorsi che si presentano all'agente, per essere trasmessi all'intendenza, o al Ministero, e che importano noie e ritardi pe' contribuenti e lavoro burocratico per l'Amministrazione. Proponiamo di concedere facoltà di sporgere il reclamo sul luogo, in un registro presso il municipio. Ciò mira allo scopo di diminuire, non di accrescere il numero degli impiegati. È un vero decentramento, onorevole Lucca; ed è un sistema che è stato introdotto anche in altri paesi a noi vicini, e con buon frutto. D'altronde, quale è la situazione oggi del ministro delle finanze di fronte alle Commissioni? Il ministro delle finanze non riceve mai, o quasi mai, ricorsi contro i ritardi delle Commissioni o per altri motivi, perchè è faticosa la via del ricorrere.

Rare volte i profetti denunciano una Commissione, od un membro della Commissione come ritardatario.

Invece con la maggiore facilità che si dà ai contribuenti, di sporgere i loro reclami, il ministro può essere avvisato di ogni minimo ritardo, e d'ogni minimo inconveniente, e provvedere subito con tutti i mezzi di cui legalmente dispone.

Quindi l'articolo incriminato dall'onorevole Lucca, come un semenzaio di impiegati, è forse l'articolo migliore della legge, perchè il contribuente ha la facoltà di reclamare presso il municipio senza passare per il tramite della burocrazia, ed il Ministero può essere informato, pei reclami dei contribuenti, del modo con cui procedono le Commissioni.

In ogni modo prego l'onorevole Lucca di convincersi che non è, e non sarà mai intenzione mia e credo neppure di altri ministri che a me succederanno, di accrescere lo stuolo degli impiegati e le spese del bilancio, per l'applicazione di questo disegno di legge.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza sui reclami per l'imposta di ricchezza mobile e per quella sui fabbricati devono essere notificate al contribuente, per mezzo del sindaco, entro sessanta giorni dalla comunicazione fattane all'agente delle imposte.

“ Le decisioni non notificate nel detto termine diventano definitive per l'amministrazione salvo che l'agente provi di averle trasmesse al sindaco almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

“ È però in facoltà del contribuente d'impugnarle nei trenta giorni dalla ricevuta notificazione. Scorso questo termine senza impugnazione le decisioni diventano definitive anche per il contribuente. ”

Presidente. Sull'articolo 1° ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Nell'articolo 1° del progetto ministeriale si accennava soltanto alle decisioni delle Commissioni di prima e di seconda istanza. Però coll'inciso che la Commissione ha creduto di aggiungere all'articolo 2°, e come si rileva anche dalle dichiarazioni della relazione, là dove dice che la Giunta ha voluto, malgrado il buon funzionamento della Commissione centrale, completare l'ordine delle disposizioni riguardanti la procedura sui reclami, estendendo anche ad essa le disposizioni riguardanti i termini, gli avvisi da notificare e la discussione dei ricorsi, sembrerebbe che veramente la Commissione abbia voluto estendere le disposizioni dell'articolo anche alla Commissione centrale; ed allora a me pare che convenga dirlo chiaramente all'articolo 1°. Quindi dopo le parole *le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza*, proporrei che si dicesse *e della Commissione centrale*.

La proposta che io faccio, ripeto, sarebbe in correlazione alle dichiarazioni che ha fatto la Commissione nella sua relazione.

D'altronde non veggio per qual ragione volendo stabilire un termine entro il quale debbono essere notificate le decisioni della Commissione di prima e di seconda istanza, non si debba estendere la stessa disposizione alle decisioni della Commissione centrale, perchè anche queste decisioni importa che siano notificate prontamente ai contribuenti, dacchè in certi casi, (quando, per esempio, la Commissione centrale avesse annullato le decisioni della Commissione di prima e di seconda istanza) può interessare al contribuente di affrettare il momento in cui sia ripresa ad esame la questione che l'interessa. Dunque su questo punto sentirò volentieri qual'è il preciso intendimento della Commissione, e spero che vorrà accettare il mio emendamento che mi sembra non faccia che interpretare il pensiero suo.

Ma più grave per me è l'innovazione che la Commissione ha creduto d'introdurre nell'ul-

timo comma dell'articolo ministeriale. Nell'ultimo comma dell'articolo primo della Commissione essa porta da giorni 20 a giorni 30 il termine per appellare dalle decisioni delle Commissioni di prima e di seconda istanza. Io non so se il ministro accetti...

Magliani, ministro delle finanze. Non l'accetto. Avevo domandato di parlare per questo.

Borgatta. Io appunto mi proponevo di rilevare che temevo che questo prolungamento di termini avrebbe turbato il funzionamento della legge sull'accertamento dei redditi di ricchezza mobile; ed avrebbe forse posto ostacoli alla formazione dei ruoli a tempo opportuno. E d'altra parte non vi sarebbe ragione perchè, se si prolungava il termine per reclamare dalle decisioni delle Commissioni di prima e di seconda istanza, non si prolungasse anche per impugnare la dichiarazione e la rettificazione dei redditi, che l'agente faccia d'ufficio. Ma poichè l'onorevole ministro ha accennato di non accettare questo emendamento della Commissione, io suppongo che anche la Commissione non v'insisterà e quindi, per mia parte, io non ho nessuna proposta ulteriore da fare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Prima che chiedesse di parlare l'onorevole Borgatta io l'avevo chiesto di parlare appunto per pregare la Commissione a desistere dal suo emendamento, col quale accresce di 10 giorni il termine ora stabilito per la presentazione dei reclami. Se si proroga il termine attuale di 20 giorni, bisognerà prorogare tutti i termini relativi, e allora la procedura diventerà più lunga e riuscirà, se non impossibile, estremamente difficile la formazione dei ruoli in tempo debito. Siccome il ritardo nella formazione dei ruoli è un inconveniente assai più grave degli'inconvenienti che con questo disegno di legge si vogliono evitare, così io pregherei la Giunta di voler consentire che resti fermo il termine attuale di 20 giorni.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Borgatta, di stabilire il termine di 60 giorni per le notificazioni obbligatorie, anche per le decisioni della Commissione centrale, lo pregherei di non insistere, imperocchè la Commissione centrale decide in ultima istanza e non devono decorrere altri termini per altri reclami. Non ricorrendo gli stessi motivi, che evidentemente ricorrono nei giudizi di prima e di seconda istanza, anche nei giudizi della Commissione centrale, mi parrebbe inutile l'aggiunta proposta al primo comma dell'articolo 1°.

Io spero che la Giunta, per la parte sua, come l'onorevole Borgatta, per la sua, vorranno esser cortesi di accogliere la mia preghiera.

Presidente. L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di parlare.

Finocchiaro-Aprile, relatore. Dirò brevi parole sulle osservazioni che sono state fatte.

L'onorevole Borgatta ha espresso il desiderio di vedere estesi, anche alla notificazione delle decisioni della Commissione contrale, i termini segnati nell'articolo 1° per la notifica delle decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza.

La Giunta non crede di potere accogliere questa proposta, per le ragioni che ha accennato testè l'onorevole ministro delle finanze, al quale si associa.

La notificazione delle decisioni delle Commissioni di prima e di seconda istanza è necessario che avvenga in un determinato tempo, decorrendo dalla notifica il tempo utile per la presentazione dei ricorsi alla Commissione superiore; ma quando si tratta di questa, il cui parere è definitivo e decisivo, il termine perentorio non ha più alcuno scopo.

Quanto all'emendamento proposto dalla Commissione, per estendere a 30 giorni il termine segnato dal Governo nel progetto originario, debbo dichiarare che la Commissione non ritenne che in pratica avesse potuto produrre inconvenienti. Però, poichè l'onorevole ministro delle finanze giudica diversamente, la Commissione se ne rimette all'onorevole ministro e alla Camera.

Debbo aggiungere qualche cosa su di un argomento al quale accennai momenti fa.

È stato osservato, che il secondo inciso del primo articolo manchi di una indicazione, del modo come l'agente delle imposte debba trasmettere al sindaco, dieci giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni, le decisioni delle Commissioni giudicatrici.

Ora, la Giunta come ho accennato, nella sua proposta alle parole *salvo che l'agente provi* ha aggiunto le altre: " *mediante lo elenco restituito dal sindaco.* "

La Giunta è convinta che mercè quest'aggiunta non vi sia più a dubitare in ordine alla prova che deve fornire l'agente per constatare l'invio che ha fatto, cancellando la formula generica che lascia dietro a sè la possibilità di inconvenienti non lievi. La Commissione prega l'onorevole ministro delle finanze di accogliere questa aggiunta intorno alla quale non spendo altre parole sembrandomi evidentissima.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Ringrazio, anzi tutto, la Commissione, per aver consentito alla mia preghiera, cioè per non avere insistito nello emendamento col quale si prorogava il termine di dieci giorni. Quanto, poi, all'altro emendamento che ora viene proposto per bocca del relatore della giunta parlamentare, veramente debbo dichiarare che appartiene più al regolamento che alla legge, lo stabilire la prova della quale si è fatto cenno. Non ho nessuna difficoltà di accettare il metodo di prova suggerito dalla Commissione; mi preoccupo solo di una circostanza di fatto che eventualmente può avvenire: cioè, che non si trovi l'elenco, o perchè sia andato smarrito, o perchè sia stato anche scientemente involato. Allora, sarà precluso alla amministrazione di presentare altra prova, non meno autentica, della fatta notificazione? Non vorrei che il determinar nella legge un solo modo tassativo di prova, potesse escludere qualunque altra prova, in caso anche di un reato, in caso di una infedeltà che si fosse usata a danno della amministrazione. Io non so, ma, se la Commissione volesse preoccuparsi, come io sono preoccupato in questo momento della possibilità di danni e di pericoli per l'Amministrazione, si potrebbe rimanere intesi che, nel regolamento sarà stabilito il modo di prova, giustissimo, che la Commissione propone, aggiungendo pure qualche altro modo autentico di prova, che valga in mancanza dell'elenco d'invio, il quale sia stato distrutto, o per caso fortuito, o per forza maggiore, o anche per dolo. Insomma, è necessaria l'equipollenza.

Anche nelle prove ordinarie di diritto civile vi sono gli equipollenti, non vi è mai una prova assoluta, apodittica, tassativa.

Mancato un elemento di prova, ne può essere sostituito un altro.

Io vorrei quindi lasciare al regolamento d'indicare anche questa prova suppletiva qualora, o per forza maggiore, o per frode, venisse a mancare la prova indicata dall'articolo.

Con queste dichiarazioni; le quali sono fatte certamente in buona fede da parte del Ministero, e che con sentimento di fiducia potrebbero essere accettate dalla Commissione, con queste dichiarazioni, dico, il regolamento potrebbe provvedere completamente sopra questa materia.

Presidente. Onorevole relatore, voglia comunicare la sua proposta.

Finocchiaro Aprile, relatore. La Commissione ha proposto che dopo le parole " salvo che l'agente

provi „ si aggiungano le altre “ mediante lo elenco restituito dal sindaco. „

L'onorevole ministro delle finanze, accettando il concetto in massima, fece delle osservazioni contro la limitazione dei mezzi di prova di cui deve poter disporre l'agente dell'imposte. Ed ha messo avanti l'ipotesi che l'elenco fosse sottratto dolosamente o smarrito, per trarne la conseguenza di preferire la primitiva dizione più larga e comprensiva.

Debbo anzi tutto far notare all'onorevole ministro che l'aggiunta della Commissione risponde alle disposizioni dell'articolo 1º, perchè, dopo aver detto che le decisioni delle Commissioni devono essere notificate al contribuente per mezzo del sindaco, entro 60 giorni dalla comunicazione fatta dall'agente delle imposte, ciò che si fa mercè un elenco di invio, è naturale prendere questo stesso mezzo di trasmissione come elemento di prova per giustificare l'invio realmente eseguito. Lo stesso documento servirà alla prova dell'osservanza del precetto della legge, ed è l'unico e vero mezzo che non possa dar luogo a contestazioni.

Quanto alla sottrazione dolosa, cui l'onorevole ministro, in linea d'ipotesi accenna, e che non è certo il fatto di tutti i giorni, è chiaro che, perchè di dolo si parli occorre la prova della denuncia fatta ai magistrati competenti, e ciò basterà a giustificare che l'agente ha adempiuto all'obbligo impostogli e potrà valere per tutti gli effetti giuridici.

Lo smarrimento può essere poi preveduto e corretto, con altri mezzi, e l'onorevole ministro può, o col doppio elenco o altrimenti, evitarne le conseguenze dannose per l'agente.

Conservare la formola generica “ salvo che l'agente non provi „ importa non conceder nulla al contribuente. Gli agenti delle imposte potranno sempre trovar modo di provare l'invio, e in qualunque modo: e ciò basterà perchè le decisioni delle Commissioni non diventino mai per essi definitive.

Così sarà negli effetti illusoria la disposizione dell'articolo 1.

La necessità di determinare quale debba essere la prova cui l'articolo 1 si riferisce è quindi evidente e incontrastabile.

La Giunta pertanto non può non insistere nella sua aggiunta e prega l'onorevole ministro di volerla accettare. Essa nulla toglie alle garanzie, che la pubblica amministrazione ha diritto di avere, ma nel tempo stesso rende reali ed efficaci quelle concesse ai contribuenti: e giustizia

vuole che gl'interessi di questi siano tutelati nel miglior modo possibile contro gli abusi eventuali degli agenti delle imposte.

Confido quindi che l'onorevole ministro accoglierà il nostro emendamento.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze?

Magliani, ministro delle finanze. Ho dichiarato di non aver difficoltà di accettare l'emendamento.

Ma sono preoccupato di un inconveniente pratico possibile. Ora io non voglio resistere alla domanda della Commissione, e l'accetto: ma non devo omettere di dichiarare essere necessario che l'amministrazione si premunisca; e non si può premunire che accrescendo le formalità, preordinando oltre gli attuali un altro esemplare da conservarsi nell'intendenza o in altro ufficio, perchè valga come duplicato nel caso di smarrimento casuale o doloso del documento.

Accettando dunque le proposte della Commissione, io dichiaro che col regolamento stabilirò la formalità di un altro elenco.

Presidente. Il Governo accetta dunque l'emendamento della Commissione.

L'onorevole Borgatta non fa alcuna proposta?

Borgatta. Poichè la Commissione rinunzia al suo emendamento...

Voci. No! no!

Finocchiaro Aprile, relatore. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di accettare la proposta della Commissione e ha aggiunto che si riserva di prescrivere, nel regolamento, che l'elenco sia fatto in doppio originale; ciò è nel suo diritto e la Commissione nulla ha da osservare. Quanto alla nostra aggiunta il ministro l'ha accettata.

Borgatta. Io desidero che la Commissione dichiari se rinunzia o no all'emendamento dell'ultimo comma con cui portava il termine dell'impugnazione dai 20 ai 30 giorni.

Finocchiaro Aprile, relatore. L'ho già dichiarato.

Borgatta. Poichè le mie osservazioni cadevano specialmente su questa parte dell'articolo e la Commissione ha ritirato il suo emendamento, rinunzio a parlare su questo punto e ritiro la proposta che avevo fatto anche sulla prima parte dell'articolo.

Presidente. La Commissione propone un'aggiunta al primo capoverso e non altro.

Finocchiaro Aprile, relatore. La Commissione aveva proposto di estendere a 30 giorni il termine di 20 giorni assegnato nell'ultimo inciso del progetto ministeriale. Ho già dichiarato, a nome della Commissione, che essa consentendo nel desiderio dell'onorevole ministro non insiste in questa proposta.

La Commissione però, propone, e l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare, che alle parole "salvo che l'agente non provi" si aggiunga: "mediante l'elenco restituito dal sindaco."

Presidente. Dunque rileggo l'articolo. Il primo comma rimane come è proposto, il secondo rimane così:

"Le decisioni non notificate nel detto termine diventano definitive per l'amministrazione, salvo che l'agente provi, mediante l'elenco restituito dal sindaco, di averle trasmesse al sindaco medesimo almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso."

Il terzo sarebbe così concepito:

"È però in facoltà del contribuente d'impugnarle nei venti giorni dalla ricevuta notificazione. Scorso questo termine senza impugnazione le decisioni diventano definitive anche per il contribuente."

Onorevole ministro, accetta questa modificazione?

Magliani, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Pongo a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

Voci. A domani.

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Alcuni giorni sono, la Camera, su proposta dell'onorevole Miceli, m'incaricò di completare la Commissione che deve riferire sul disegno di legge dell'amministrazione comunale e provinciale. Chiamo l'onorevole Giolitti a far parte di quella Commissione.

Così pure la Camera mi ha incaricato di nominare un nuovo commissario per la Giunta permanente del regolamento, in sostituzione dell'onorevole Boselli. Chiamo l'onorevole Sonnino a far parte di quella Commissione.

Avverto la Camera che in principio di seduta fu presentata dall'onorevole Miceli la relazione sul disegno di legge relativo al trattato di commercio con la Spagna. Questo disegno di legge deve essere infallibilmente e discusso domani. Sarà quindi

iscritto per primo nell'ordine del giorno. Prego quindi gli onorevoli deputati di trovarsi presenti alle 2 perchè il disegno di legge possa essere discusso e votato a scrutinio segreto, e spedito subito all'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle 6.5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione di ballottaggio, ove occorra, per la nomina di due commissari della Giunta generale del bilancio.
2. Discussione del disegno di legge per proroga del trattato di commercio e navigazione con la Spagna.
3. Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette. (15)

Discussione dei disegni di legge:

4. Approvazione di contratti per il riscatto della tonnara di Santo Stefano. (103)
5. Modificazioni agli articoli 122, 123, 124, 125, 137, 138, 139 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito. (109)
6. Convalidazione del regio decreto 5 dicembre 1887 concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro. (101)
7. Concessione della naturalità italiana al professore Arnaldo Cantani. (78)
8. Autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova, e Verona di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1888 la media del triennio 1884-85-86. (75)
9. Riordinamento della Casse di risparmio. (11)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).

